

# ASSOCIAZIONE STUDI STORICI DI INZAGO E DELLA MARTESANA

## STATUTO

### **Articolo 1**

#### **Denominazione e finalità**

E' costituita l'Associazione denominata **“Associazione Studi Storici di Inzago e della Martesana”**.

L'Associazione, che non ha fini di lucro e che ha sede in Inzago, si propone:

- a) di promuovere attività di studio e di ricerca storica riguardanti specialmente il Comune di Inzago e il territorio della Martesana, e di diffondere, anche attraverso forme di collaborazione con enti pubblici e privati, ogni strumento di conoscenza che favorisca la riflessione critica sulla memoria storica dei suoi abitanti;
- b) di promuovere e di contribuire all'individuazione, alla raccolta e alla catalogazione delle fonti archivistiche e documentali inerenti alla storia di Inzago e del territorio della Martesana, favorendone l'accesso, la comprensione critica e la consultazione, nelle forme più opportune, da parte dei cittadini.

La durata dell'Associazione è stabilita in 25 (venticinque) anni. La stessa potrà essere rinnovata con delibera dell'Assemblea straordinaria di cui all'art. 10 del presente Statuto.

### **Articolo 2**

#### **Iniziative**

Per il conseguimento degli scopi statutari, l'Associazione potrà avviare, oltre alle ricerche storiche svolte direttamente dai soci, le iniziative che il Consiglio Direttivo (di cui all'art. 6 del presente statuto) riterrà necessarie, come l'organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre, ecc. compresa l'edizione di pubblicazioni periodiche od occasionali, utilizzando i mezzi d'informazione e di comunicazione ritenuti più opportuni.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre stabilire accordi con enti pubblici e privati (con particolare riferimento agli Istituti scolastici del territorio) nelle forme considerate più utili per raggiungere gli obiettivi associativi.

### **Articolo 3**

#### **Patrimonio e amministrazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci, dalle erogazioni a favore dell'Associazione e dagli eventuali beni acquisiti. Il patrimonio è destinato esclusivamente all'attività dell'Associazione.

Tutte le entrate, nonché i beni mobili e immobili eventualmente acquisiti, costituiscono il Fondo comune dell'Associazione, mediante il quale la stessa farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria.

E' facoltà del Consiglio Direttivo (di cui all'art. 6 del presente Statuto) accendere rapporti bancari per l'amministrazione e la gestione ordinaria dei fondi associativi. In questa eventualità il Consiglio stesso affiderà al Presidente, cui sono attribuiti secondo l'art. 7 del presente Statuto i poteri di firma e di rappresentanza dell'associazione, il compito di sottoscrivere i relativi contratti. Eventuali

impegni finanziari di carattere straordinario dovranno, in ogni caso, essere deliberati dall'Assemblea dei soci di cui all'art. 10 del presente Statuto.

Nessuno dei soci può chiedere e/o ricevere quote del Fondo comune a qualunque titolo, né pretenderne in caso di recesso, esclusione o per qualunque altra causa di cessazione del rapporto associativo.

In caso di scioglimento dell'Associazione la destinazione dei beni è disciplinata dall'art. 12 del presente Statuto.

#### **Articolo 4**

##### **Gestione e documentazione**

L'Associazione garantisce e disciplina, nelle forme opportune, l'accesso dell'utenza alla consultazione delle fonti storiche e dei materiali informativi conservati nel proprio archivio, così come dei libri e delle riviste di proprietà di enti e/o associazioni che vengano affidati direttamente all'Associazione per essere conservati presso la Sede sociale all'interno della propria Biblioteca. Il Segretario dell'Associazione (di cui all'art. 7 del presente Statuto) ha il compito di redigere l'elenco di tali pubblicazioni e di garantirne la conservazione.

#### **Articolo 5**

##### **Soci**

Soci dell'Associazione sono tutti coloro che il Consiglio Direttivo ammette a farne parte, con votazione a maggioranza semplice.

“Soci fondatori” dell'Associazione sono coloro che hanno partecipato all'attività del “gruppo promotore di iniziative sulla storia locale” riunitosi presso la Biblioteca Civica nei mesi di novembre e dicembre 2006.

Tutti i Soci dell'Associazione hanno diritto di voto alle Assemblee e sono tenuti a pagare la quota associativa stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo. I Soci decadono per dimissioni, morosità o indegnità. Il provvedimento di sospensione di un Socio per morosità o indegnità è assunto dal Consiglio Direttivo; il provvedimento di decadenza è assunto dall'Assemblea dei soci immediatamente successiva con votazione a maggioranza degli iscritti.

L'Associazione è comunque aperta alla collaborazione di tutti coloro che, in varie forme e modalità, desiderano collaborare alle attività promosse.

#### **Articolo 6**

##### **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha il compito di svolgere tutte le attività volte ad attuare le finalità sociali ed approvate dalle Assemblee ordinarie.

Il Consiglio ha cinque componenti, eletti dall'Assemblea. Le cariche non prevedono alcuna forma di compenso.

La durata del Consiglio è stabilita in tre anni. I consiglieri sono rieleggibili. In caso di decadenza di un consigliere eletto, esso sarà sostituito temporaneamente con il primo dei non eletti o in sua mancanza con il socio più anziano.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno. Le decisioni sono assunte in modo palese e sono valide se ottengono almeno tre voti favorevoli.

Il Consiglio Direttivo approva il rendiconto dell'anno passato ed inoltre predispone, di norma entro il mese di ottobre, il programma delle attività per l'anno successivo.

## **Articolo 7**

### **Presidente e Segretario**

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Segretario.

Il Presidente ha poteri di rappresentanza e di firma per conto dell'Associazione. Presiede le riunioni del Consiglio, ed ha facoltà di affidare ad altri componenti le deleghe che ritiene opportune.

Il Segretario ha l'obbligo di redigere ed aggiornare l'Elenco dei soci, suddividendoli tra Soci fondatori, ed ordinari.

Il Segretario gestisce inoltre tutti gli aspetti amministrativi e contabili, previsti dal presente Statuto; in particolare redige i verbali del Consiglio, che devono in ogni caso essere firmati dal Presidente, redige ed aggiorna l'Elenco dei Soci e cura la conservazione dei testi della Biblioteca dell'Associazione e di quelli eventualmente affidati all'Associazione da altri enti e/o associazioni, che dovranno essere in ogni caso catalogati in modo separato dai primi. Infine, il Segretario è responsabile della conservazione dei beni sociali, compresa quella di eventuali lasciti, per i quali dovrà istituire appositi Registri.

## **Articolo 8**

### **Gestione Soci**

Il Consiglio Direttivo decide circa ogni richiesta d'iscrizione di nuovi soci nella prima riunione successiva alla data della domanda; ha inoltre la facoltà di vagliare i casi di eventuale non conformità dei comportamenti di uno o più soci agli scopi statutari e alle decisioni assembleari e di assumere i provvedimenti conseguenti, compresa la sospensione, che potrà tradursi in una proposta di decadenza da sottoporre alla successiva Assemblea ordinaria. In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea il provvedimento di sospensione sarà invalidato.

## **Articolo 9**

### **Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata annualmente, di norma nei primi mesi dell'anno, mediante comunicazione scritta e con un preavviso di almeno sette giorni sulla data stabilita.

L'Assemblea nomina al proprio interno un Presidente e un Segretario, che redigeranno e firmeranno il relativo verbale, ed è approvata dalla maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea delibera sul rendiconto contabile dell'anno precedente e sul Programma annuale delle attività proposto dal Consiglio Direttivo, oltre che su altre eventuali proposte di indirizzo avanzate dai soci stessi ed esamina, secondo le forme previste dallo Statuto, tutte le altre decisioni sulle quali essa ha diritto di esprimersi.

L'Assemblea nomina ogni tre anni i cinque componenti del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente statuto, e delibera sulla sostituzione degli eventuali componenti vacanti. In occasione di tali nomine, gli scrutatori scelti dalla stessa assemblea predispongono l'elenco dei candidati. Ogni socio può votare per un massimo di tre candidati. La votazione avviene a scrutinio segreto.

## **Articolo 10**

### **Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo per motivi di particolare urgenza, ma può essere richiesta almeno da un terzo dei soci per discutere questioni importanti, comprese la proposta di modifiche statutarie, l'assunzione di impegni finanziari di carattere straordinario e mozioni di sfiducia nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo, in presenza di dissenso grave circa il loro operato.

In tutti questi casi l'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro un mese dalla data della richiesta. Le modalità di convocazione ed i requisiti di validità sono gli stessi previsti per l'Assemblea ordinaria.

Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria relative ad eventuali modifiche statutarie oppure a mozioni di sfiducia verso il Presidente o verso componenti del Consiglio Direttivo richiedono l'approvazione da parte dei 2/3 dei presenti. In caso di avvenuta sfiducia, l'Assemblea stessa convocherà una successiva assemblea ordinaria, che dovrà svolgersi entro un mese, per nominare i componenti che nel nuovo Consiglio sostituiscano quelli sfiduciati. I nuovi componenti del Consiglio Direttivo resteranno in carica, in ogni caso, fino alla conclusione del mandato ordinario precedentemente stabilito.

## **Articolo 11**

### **Avanzi di gestione**

Nel corso dell'attività dell'Associazione è vietato di distribuire a favore di chiunque, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, capitali o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Articolo 12**

### **Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo, è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, e di devolvere l'eventuale rimanenza patrimoniale a scopi culturali o di beneficenza, con l'esclusione di ogni divisione fra i soci.

## **Articolo 13**

### **Foro competente**

Per quanto non esplicitamente disposto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, le leggi e le norme dello Stato italiano e della Regione Lombardia sull'associazionismo. Per ogni controversia è inderogabilmente competente il Foro di Milano.